# COMUNE DI CARASCO

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Via IV Novembre, 28 C.A.P. 16042
Tel. 0185.350793 C.F. 00432840106
Fax 0185.351023 P.I. 00168500999

***Sportello Unico Attività Produttive***


Prot.n.: 1345

**Oggetto: Provvedimento conclusivo del procedimento inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla ditta "PAVITECNA S.R.L.", per la sede operativa sita in Carasco, Via Terrarossa, 81. Modifica non sostanziale atto n.2564/2016.**

In data **25 gennaio 2020** il sottoscritto responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di CARASCO ha adottato il provvedimento di seguito riportato;

**VISTA** l'istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativa al fine di aumentare il quantitativo di rifiuti soggetti alla messa in riserva con CER 170302 fino a 60.000t./a senza modificare né i quantitativi di rifiuti relativi alla messa in riserva del materiale da demolizione e costruzione( 45.000 t/a) né il quantitativo complessivo di rifiuti gestiti/recuperati presso l'impianto (60.000 t./a) ai comparti scarichi, emissioni in atmosfera, acustica e rifiuti trasmessa tramite il SUAP con nota pervenuta al prot. n. 7591 del 26/10/2019;

**VISTA** l'autorizzazione Unica Ambientale della Città Metropolitana di Genova protocollo generale Atto n. 2564 del 06/09/2016 rilasciata alla ditta *"Pavitecna s.r.l."* ai sensi del D.P.R. 59/2013,;

**VISTO** il provvedimento conclusivo rilasciato con prot.7651 del 15 settembre 2016 da questo sportello SUAP ;

**VISTA** l'autorizzazione Unica Ambientale della Città Metropolitana di Genova protocollo generale Atto n. 1562 del 06/09/2016 rilasciata alla ditta *"Pavitecna s.r.l."* ai sensi del D.P.R. 59/2013, con la quale è stata disposta una prima modifica non sostanziale;

**VISTA** l'autorizzazione Unica Ambientale della Città Metropolitana di Genova protocollo generale Atto n. 129/2020 del 24/01/2020 rilasciata alla ditta *"Pavitecna s.r.l."* ai sensi del D.P.R. 59/2013, di modifica non sostanziale;

**VISTA** la legge n. 241/90 smi;

**VISTO** l'art.107 del Testo Unico "Leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 smi;

**VISTO** l'art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165 /2001 smi;

**VISTO** il D.P.R. 7.9.2010 n.160 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133"*;

**VISTO** il Codice dell'amministrazione digitale - CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. che costituisce corpo organico di disposizioni atte a presiedere l'uso dell'informatica come strumento privilegiato nei rapporti tra la pubblica amministrazione e ed imprese e cittadini;

**VISTA** Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione";*

**VISTO** il D.P.R. 13.3.2013 n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9.2.2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4.4.2012 n. 35;*

**VISTO** in particolare l'art. 2 del D.P.R. 59/2013, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale *"il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art.3", e individua quale autorità competente "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le attività Produttive";*

**RITENUTO** pertanto che si possa procedere alla conclusione del procedimento di cui all'oggetto;

**DISPONE**

1) Di trasmettere alla ditta **Pavitecna s.r.l.** con sede legale in Sestri Levante, Via Aurelia 55/3 e sede operativa in Carasco, Via Terrarossa, 81, il provvedimento conclusivo inerente la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR N. 59 del 13/03/2013, di cui all'atto n. 129/2020 del 24/01/2020 della Città Metropolitana di Genova – Direzione Ambiente, Servizio Energia, Aria e Rumore, parte integrante del presente provvedimento, rilasciato per la sede operativa sita in Carasco, Via Terrarossa, 81;

2) Di richiamare la ditta **Pavitecna s.r.l.** alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni e obblighi contenuti nell'atto n. 129/2020;

3) Di inviare contestualmente il presente provvedimento a:

   - Ditta **Pavitecna s.r.l.**;
   - **ARPAL**, ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;
   - **Ufficio Ambiente del comune di Carasco;**
   - **ASL 4 Chiavarese;**
   - **Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;**

Il responsabile
Sportello Unico delle Attività Produttive
*(Dott.ssa Marisa CAFFERATA)*

COMUNE DI CARASCO - Prov. GENOVA

Proposta n. 162 Anno 2020

# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 129/2020

**Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ATTO 2564/2016 (A.U.A.) E SS.MM.II. IN MATERIA DI RECUPERO RIFIUTI, RILASCIATA, AI SENSI DEL D.P.R. N.59/2013 ALLA DITTA PAVITECNA S.R.L. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA TERRAROSSA N. 81 COMUNE DI CARASCO(GE)**

In data 24/01/2020 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Bilancio di previsione triennale 2019-2021 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 51 del 28 dicembre 2018;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 101 del 22 gennaio 2019 relativo all'accertamento preventivo delle entrate ricorrenti relative al Servizio Tutela Ambientale della Direzione Ambiente per l'esercizio 2019;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto in particolare:

- l'art. 2, comma 1 lettera a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "*il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3*" del medesimo decreto, ovvero:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

- *comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;*

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

- *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

- *comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;*

- *autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;*

- *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;*

- l'art. 2 comma 1 lettera b, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive;

Vista la circolare della Regione Liguria protocollo n. 108389 del 03.07.2013 relativa a "D.P.R.59/13. Prime indicazioni disciplina AUA";

Vista la circolare protocollo n. 0049801/GAB del 07.11.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista la nota della Regione Liguria protocollo n. 136618 del 08.07.2014 ad oggetto "Chiarimenti in materia di A.U.A.";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 05.02.1998 e ss.mm.ii., recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero";

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350, recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero";

Visto il D.M. 28.03.2019 n. 69, recante "Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) di conglomerato bituminoso – Attuazione articolo 184 ter, comma 2 D. Lgs n. 152/2006";

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista dall'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 152/2006";

Vista la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D. lgs. 152/06";

Richiamato l'Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2564 del 06 settembre 2016 con il quale è stata rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per i comparti emissioni in atmosfera, rifiuti, scarichi in corpo idrico superficiale ed acustica, Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'insediamento produttivo della Pavitecna S.r.l. sito nel comune di Carasco Via Terrarossa 81;

Richiamato il Provvedimento conclusivo rilasciato con prot. n. 7651 del 15 settembre 2016 dallo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Carasco;

Visto l'Atto n. 1562 del 06.09.2019, con cui a seguito di istanza di aggiornamento dell'A.U.A. è stata disposta una prima modifica non sostanziale in materia di recupero di rifiuti per disciplinare le azioni in forza delle quali il "conglomerato bituminoso", ricavato dalla fresatura o scarifica del manto stradale , possa cessare di essere qualificato come rifiuto per essere reintrodotto nel ciclo produttivo come prodotto con la definizione "granulato di conglomerato bituminoso";

Atteso che con tali provvedimenti, per quanto attiene il comparto rifiuti, era autorizzato per un quantitativo massimo annuo pari a 60.000 t. e con un limite di 400 t/g come rifiuti trattati, il recupero di rifiuti costituiti da:

a) Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e i frammenti di rivestimenti stradali purché privi di amianto limitatamente ai rifiuti con CER 170107 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106* ) e 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*).

   Per tali rifiuti sono state autorizzate la messa in riserva (R13) e il recupero (R5) conformemente al Par. 7.1.3 lett. a) del D.M. 5.2.98 produzione di materie prime per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata).

I quantitativi massimi autorizzati sono pari 40.000 t/a.

b) Conglomerato bituminoso (CER 170302) di cui al punto 7.6 del D.M. 5.2.98 su cui effettuare la messa in riserva (R13). e il recupero (R5) conformemente al Par. 7.6.3 lett. a) (produzione conglomerato bituminoso vergine a caldo) e al Par. 7.6.3 lett. c) (produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva) del D.M. 5.2.98 con operazioni di recupero finalizzate alla produzione di granulato di conglomerato bituminoso ai sensi del D.M. Ambiente 28 marzo 2018 n.59). Quantitativi massimi autorizzati : per la messa in riserva 45.000 t/a;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 5287 del 25.10.2019 con cui la Pavitecna s.r.l. ha presentato, istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 al fine di aumentare il quantitativo di rifiuti soggetti alla messa in riserva con CER 170302 fino a 60.000 t./a senza modificare né i quantitativi di rifiuti relativi alla messa in riserva del materiale da demolizione e costruzione (45.000 t/a) né il quantitativo complessivo di rifiuti gestiti/recuperati presso l'impianto (60.000 t./a);

Vista la nota del 22.11.2019 prot. 57944 con cui è stato comunicato l'avvio di procedimento per l'approvazione della modifica non sostanziale sopra citata;

Vista la documentazione assunta al protocollo con n. 62880 del 19.12.2019 con cui sono stati forniti i seguenti chiarimenti e integrazioni, richiesti informalmente. In particolare:

- è stata allegata una planimetria aggiornata dell'impianto con una migliore evidenziazione delle varie aree di messa in riserva, conferimento, trattamento, deposito materie prime secondarie ecc. da allegare al nuovo provvedimento di rinnovo;

- è stata confermata una capacità massima di trattamento pari a 400 t/giorno;

Vista la relazione istruttoria redatta in data 14.01.2020, dal personale tecnico dell'Ufficio Rifiuti Scarichi e Bonifiche e ritenuto che la modifica richiesta non sia da considerarsi sostanziale ai sensi della D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008;

Considerato che l'istanza riguarda una modifica che non comporta variazione della classe di riferimento (classe 3 tra 15000 e 60000 t/a) per la determinazione dell'importo da versare annualmente alla Città Metropolitana di Genova;

Considerato che:

- con A. D. 2564 /2016 è stato definito un importo relativo alla garanzia fidejussoria non corretto a seguito di mero errore di calcolo, sulla base del quale la ditta ha stipulato la garanzia in data 03.10.2016;

- con A.D. 1562/2019 è stata autorizzata una modifica non sostanziale e rettificata correttamente l'entità della garanzia fidejussoria, per la stipula della quale la ditta ha tempo sino al 07.03.2020;

- la modifica richiesta non comporta una variazione dell'entità della garanzia fidejussorie già definita con Atto Dirigenziale n. 1562/2019:

- la ditta, con le integrazioni pervenute in data 19.12.2019, ha comunicato di aver ottenuto la

certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 per gli impianti e per la gestione dei rifiuti, che consentirebbe di usufruire di una riduzione pari al 40% dell'entità della garanzia fideiussoria, allegando una comunicazione dell'ente ente certificatore (Q-AID S.r.l.) del 12.12.2019 che attesta come sia stata effettuata con esito positivo la verifica di certificazione del sistema di gestione precisando il nuovo campo di applicazione "produzione e posa in opera di asfalti stradali. Cernita, recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi " e che precisa che la pratica si trova presso il Comitato Deliberante di Q-AID per concludere l'iter di certificazione;

- la ditta, pertanto, è ancora nei termini per adeguare la fidejussione alle disposizione dell'A.D. 1562/2019, il cui importo potrà essere ridotto una volta che sarà completato l'iter di rilascio della certificazione sopra indicata.

Considerato che per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Considerato che la Banca Dati Nazionale Antimafia in data 05.11.2019 ha restituito comunicazione antimafia ex art. 87 D.L. n. 159/2011 come emendato dal D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014, che indica la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, alla Pavitecna S.r.l. per i comparti emissioni in atmosfera, scarichi, rifiuti ed acustica, con Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2564 del 06.09.2019 successivamente modificato con Atto Dirigenziale n. 1562/2019, relativamente all'impianto sito nel comune di Carasco - Pannesi, via Terrarossa 81 come di seguito riportato:

A) La tabella di cui all'Allegato 1 all'Atto Dirigenziale n. 2564 del 06.09.2016 e ss.mm.ii. è sostituita con l'allegato 1 al presente atto;

B) La planimetria allegata all'Atto Dirigenziale n. 2564 del 06.09.2016 e ss.mm.ii. è sostituita con quella allegata al presente Atto;

C) Deve essere mantenuto un limite di trattamento giornaliero complessivo pari a 400 t/giorno

2) di provvedere all'aggiornamento dell'iscrizione n. 504 nel registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06;

3) di trasmettere il presente atto:

alla Pavitecna S.r.l..;

al S.U.A.P. del Comune di Carasco, al Comune di Carasco;

\alla Regione Liguria e alla Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

all'ARPAL e alla ASL 3 Genovese ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo;

RICORDA

che è fatto salvo quant'altro contenuto nell'Atto Dirigenziale n. 2564 del 06.09.2016 e ss.mm.ii, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso;

che nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 214 comma 6 , del D. Lgs. N. 152/2006, per la determinazione dei diritti di iscrizione al registro metropolitano dei soggetti che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n. 350;

che la ditta dovrà provvedere alla adozione e messa in sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.I. della ASL competente.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

**DATI CONTABILI**

| S/E | Codice | Cap. | Azione | | Importo | Prenotazione | | Impegno | | Accertamento | | CUP | CIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Euro | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | | |
| TOTALE ENTRATE: | | | | + | | | | | | | | | |
| TOTALE SPESE: | | | | - | | | | | | | | | |

**Sottoscritta dal Dirigente**
**(BRUZZONE MAURO)**
**con firma digitale**